

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLE GARANZIE SPECIFICHE RILASCIATE DA TERZI

### SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

**FIDIMPRESA FRIULVENE TO** Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e Uffici Amministrativi:

Via Alpe Adria, 16 - 33010 Tavagnacco (UD)

E-mail: [info@fifv.it](mailto:info@fifv.it) Sito: [www.fidimpresafrulveneto.it](http://www.fidimpresafrulveneto.it)

Iscritta all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, Codice ABI 19535

Registro delle imprese di Udine e Codice Fiscale n. 83006090274

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A152187

### DA COMPILEARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione: \_\_\_\_\_  
indirizzo: \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

Qualifica (da barrare):

- socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_  
 subagente dell'agenzia in attività finanziaria \_\_\_\_\_ e iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_  
 mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_  
 ente convenzionato di Fidimpresa Friulveneto per la raccolta delle domande di garanzia  
 altro \_\_\_\_\_

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: \_\_\_\_\_

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di ricezione: \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_

### SEZIONE II - COS'È LA GARANZIA SPECIFICA

La **garanzia specifica** è l'obbligazione con cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore (Confidi) ad adempiere l'obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Garante di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito garantito. La Garanzia specifica è di natura personale per cui il Garante risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), con riferimento all'operazione garantita.

Con tale impegno, il terzo garantisce al Confidi l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito

specificatamente indicate sull'atto di garanzia ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto.

Quando più soggetti garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, tutti rispondono in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia.

La Garanzia può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i garanti garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Garanti, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

La garanzia può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". In tal caso, il garante è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell'importo della garanzia - tutte le somme dovute per l'adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

**Principali rischi (generici e specifici)** - Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", il Garante potrà essere chiamato ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Garante ha il diritto alla ripetizione (attraverso il regresso o la surroga) delle somme corrisposte al Confidi direttamente dal debitore principale nell'interesse del quale si era impegnato ovvero nei confronti degli altri Garanti se presenti.

Nel caso di fideiussione, annualmente il fideiussore viene informato, tramite comunicazione periodica, dell'esposizione della linea di credito garantita.

### **SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del Garante, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il Garante è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

#### **SEZIONE IV – RECESSO, RECLAMI E ASSISTENZA**

**Recesso:** trattandosi di garanzia rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il garante non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. L'obbligo del garante riguarda anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il garante, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato il Confidi (per raccomandata, PEC o con comunicazione scritta presentata alla sede o alla filiale del Confidi presso cui si è perfezionato il rapporto di garanzia) che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

**Reclami:** i reclami vanno inviati a mezzo:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a **Fidimpresa Friulveneto** Via Don Tosatto, 57 – 30174 Venezia Mestre (VE)
- e-mail: [legale@fifv.it](mailto:legale@fifv.it)
- PEC: [legale@pec.fifv.it](mailto:legale@pec.fifv.it)

**L'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento.**

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** attraverso gli appositi moduli messi a disposizione del cliente presso la sede legale e le filiali e, scaricabili dalla sezione "Trasparenza" del sito [www.fidimpresafrulveneto.it](http://www.fidimpresafrulveneto.it) o dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ovvero attivare il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sopra indicato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA	
Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore.
garante	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la garanzia a favore del creditore e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare al creditore nel caso di inadempimento del debitore principale.
Pagamento a semplice richiesta	Il garante è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Interesse di mora	Tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni.
Regresso	Con il regresso il garante che ha pagato può recuperare dal Debitore principale le somme indicate nell'art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell'avvenuto pagamento e solo dopo che il garante abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce.
Solidarietà fra garanti	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Surroga	Con la surroga il garante si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il garante (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e debitore principale.